



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

**PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI E DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE
INDIVIDUALI E DI GRUPPO PER TUTTE LE CATEGORIE AGONISTICHE E NON DI OGNI SPECIALITA'
NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA E DELLE CONNESSE
ATTIVITA' FORMATIVE
NEL RISPETTO DELLA ATTUALE NORMATIVA EMERGENZIALE**





Sommario

<u>1. PREMESSA</u>	3
<u>2. DISPOSIZIONI GENERALI</u>	4
2.1. MANIFESTAZIONI AGONISTICHE E NON AGONISTICHE CONSENTITE	4
2.2. ZONE ROSSE	5
2.3. CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 “BASE” (GREEN PASS) E “RAFFORZATA” (SUPER GREEN PASS): DEFINIZIONE	5
2.4. DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE E OBBLIGO DI POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID -19 “RAFFORZATA” (SUPER GREEN PASS)	7
2.5. MODALITA’ DI VERIFICA DEL GREEN PASS E DEL SUPER GREEN PASS	9
<u>2.6. GREEN PASS RAFFORZATO ULTRACINQUANTENNI</u>	10
<u>3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE</u>	11
3.1. NORMATIVA SANITARIA ANTICOID 19	11
3.2. QUARENTENA: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SOGGETTI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE	18
<u>4. SPOSTAMENTI DA E PER ESTERO: SPECIFICHE POST DPCM 02 MARZO 2021</u>	19
<u>5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ED ALLENAMENTI</u>	21
5.1. OBBLIGO DI POSSESSO DI GREEN PASS “BASE” E “RAFFORZATO” PER ACCESSO A GARE ED ALLENAMENTI	21
5.2. PROTOCOLLI SANITARI INTERNAZIONALI E NAZIONALI SPECIFICI	23
<u>6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE DEI SITI DI GARA E ALLENAMENTO</u>	28
6.1. PRINCIPI GENERALI	28
6.2. LINEE GUIDA ED ISTRUZIONI OPERATIVE SPECIFICHE	30
<u>7. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI DI FORMAZIONE</u>	32
7.1. PRINCIPI GENERALI	32
7.2. PROVE PRATICHE ED ESAME PRATICO FINALE	32
<u>8. CONCLUSIONI</u>	34



1. PREMESSA

Si specifica che il protocollo in oggetto, ai fini della sua corretta applicazione, fa espresso riferimento, nelle sue linee di principio generali, al rispetto di quanto contenuto nel DPCM del 02 marzo 2021, nonché nel D.L. 22 Aprile 2021 n. 52 e della sua conversione con Legge 87 del 17 giugno 2021, del successivo D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, nonché nei D.L. n.105, del 23 luglio 2021, ~~(in vigore dal 6 agosto 2021)~~, ~~che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021~~, D.L 111, del 6 agosto 2021, ~~in vigore dal 7 agosto 2021~~, D.L n° 127 del 21 settembre 2021, la cui applicazione, per quanto di specifico interesse, **è stata** a partire dal 15 ottobre 2021, D.L. n° 139 dell'8 ottobre 2021, D.L n° 172 del 26 novembre 2021, **D.L. n° 221, del 24 dicembre 2021, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2021, D.L. n° 229, del 30 dicembre 2021, che ha introdotto ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 ed ulteriori disposizioni in materia di quarantena e sorveglianza sanitaria, D.L. n° 01, del 7 gennaio 2022, che ha introdotto ulteriori misure in relazione agli obblighi vaccinali ed all'impiego del Green Pass,** nonché alle **Circolari** del Ministero della Salute del 11 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021, **con i relativi aggiornamenti sulle misure di quarantena isolamento,** ed alle Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive, del 3 ~~dicembre~~ **gennaio 2022**, ed a quelle per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, del 3 dicembre 2021, entrambe redatte a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport, ed a tutte le ordinanze del Ministero della Salute emanate ed attualmente in vigore.

Tali dispositivi legislativi, ovviamente **sempre** suscettibili di aggiornamenti alla luce dell'evolversi della situazione pandemica in base alle eventuali nuove disposizioni di ulteriori Decreti (cosiddetti emanandi), riportano specifici contenuti, sia per quanto riguarda la tipologia di attività sportiva che può essere svolta, sia per quanto riguarda gli ambiti di svolgimento in assoluto ed in relazione al cosiddetto colore delle Regioni e Province autonome.



2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 MANIFESTAZIONI AGONISTICHE E NON AGONISTICHE CONSENTITE

Si ritiene opportuno ricordare in premessa quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021 (attualmente in vigore solo per le regioni che dovessero nuovamente ricadere in zona rossa), per quanto di specifico interesse.

Art. 18 (Competizioni sportive di interesse nazionale)

comma 1) Sono consentiti solo gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi omissis.... ovvero all'apertoomissis..... Le sessioni di allenamento degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentiteomissis..., nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, ed Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

Per quanto attiene alle manifestazioni di interesse nazionale di cui al comma 1 dell'art. 18 del DPCM del 02 marzo 2021 si precisa che le manifestazioni che potranno tenersi sotto l'egida della FCI sono rinvenibili al seguente link: <https://www.federciclismo.it/it/infopage/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-riconosciuti-di-preminente/0874fc3a-3512-42f9-9bba-8c38dc5bb4ff/> a cui rinvia lo stesso sito del CONI.

Fermo restando quanto previsto dal sopra citato comma 1 dell'articolo 18 del DPCM del 02 marzo 2021, **per quanto riguarda le categorie non agonistiche**, a seguito di quanto contenuto nell'art. 5 del D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, **sia nelle Regioni bianche che in quelle gialle è possibile lo svolgimento di tali eventi e competizioni. Ciò è, altresì, attualmente possibile anche nelle Regioni che dovessero ricadere in zona arancione ma in tal caso è previsto che tutti i partecipanti siano in**





possesso del così detto GREEN PASS RAFFORZATO (v. punto 2.3) secondo quanto previsto dalle modifiche introdotte dall'articolo 5 comma 1 lettera b del D.L 172 del 26 novembre 2021.

Tali eventi tutti dovranno svolgersi nel rispetto del Protocollo di contrasto al Covid-19 adottato per la specifica disciplina sportiva.

Per la FCI, pertanto, oltre che nelle le Regioni bianche sono attualmente consentiti anche in Regioni gialle eventi e competizioni per le categorie giovanissimi e per le categorie non agonistiche del settore amatoriale (cicloturisti), in base alla deroga introdotta con il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, nonché nelle Regioni che dovessero ricadere in zona arancione esclusivamente nei termini di quanto normato dal predetto articolo 5 comma 1 lettera b del D.L. 172 del 26 novembre 2021.

2.2 ZONE ROSSE

Per le zone rosse è necessario, di contro, ancora attenersi, per l'attività motoria e sportiva, a quanto previsto dall'articolo 41 del Capo V del DPCM del 02 marzo 2021 (commi 1 e 2) di seguito riportato.

Art. 41 (Attività motoria e attività sportiva)

comma 1) Tutte le attività previste dall'articolo 17 del DPCM del 02 marzo 2021 commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva.

comma 2) È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno 1 metro da ogni altra persona e con l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva all'aperto e in forma individuale.

2.3 CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 "BASE" (GREEN PASS) e "RAFFORZATA" (SUPER GREEN PASS): DEFINIZIONI ED ESENZIONI

Con il termine GREEN PASS BASE secondo quanto previsto dal D.L. 22 Aprile 2021 n. 52 e successive integrazioni, nonché dalle modifiche introdotte dal D.L. 172 del 26 novembre 2021 deve intendersi la Certificazione comprovante una delle seguenti condizioni:





a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare ~~quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute~~ con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

c-bis) avvenuta guarigione (*da COVID-19*) dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

Per GREEN PASS "RAFFORZATO" (SUPER GREEN PASS) introdotto con il D.L. 172 de 26 novembre 2021 deve, invece, intendersi, esclusivamente la certificazione comprovante quanto previsto dalle predette lettere a, b e c-bis.

Il GREEN PASS rilasciato in base a quanto previsto alla lettera c è infatti da intendersi esclusivamente come GREEN PASS "BASE"

In tale ambito si specifica che il comma 8 dell'articolo 9 del sopracitato **D.L. del 22 Aprile 2021 n. 52**, dispone che le Certificazioni Verdi Covid-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli stati membri della Unione Europea sono riconosciute come equivalenti o valide a quelle rilasciate in ambito nazionale purché conformi ai criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.



Tutto ciò premesso si segnala che in caso di nuova positività accertata al Sars-Cov-2, dopo avvenuta vaccinazione o guarigione (caso di reinfezione), il certificato viene immediatamente revocato (come previsto dall'allegato B del DPCM del 17 giugno 2021).

Occorre precisare che le disposizioni sul Green Pass (non solo "rafforzato" ma anche "base") non si applicano in nessun caso ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (infradodicesenni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute.

2.4 DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE E OBBLIGO DI POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE COVID -19 "RAFFORZATA" (SUPER GREEN PASS)

Con riguardo alla presenza di pubblico si evidenzia che occorre da ultimo far riferimento al D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 ed al D.L. 30 dicembre 2021 n. 229

IL D.L. 221/2021 ha introdotto le seguenti disposizioni applicabili sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) anche agli eventi e competizioni sportive:

- 1) obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia al chiuso che all'aperto;
- 2) vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

IL D.L. 229/2021 ha confermato l'obbligo di possesso di certificazione verde "rafforzata" (Super Green Pass) in tutte le tipologie di regione (bianca, gialla e arancione) **fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale (31 marzo 2022), peraltro modificando i limiti di capienza che sono stati portati per tutte e tre le fattispecie di Regioni al 50% all'aperto ed al 35% al chiuso.** Pertanto, per tutti gli eventi e competizioni sportive, qualunque sia il colore in cui ricade la Regione, vige per il pubblico l'obbligo di esibire il Green Pass rafforzato, eccetto che per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (infradodicesenni) e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute.

In considerazione dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per ultracinquantenni (v. punto 2.6) fino al 15 giugno 2022, dovrà tenersi conto di tale scadenza in relazione all'obbligo di possesso e



relativa verifica di certificazione verde “rafforzata” (Super Green Pass) per l’accesso agli eventi e competizioni sportive in qualunque tipologia di Regione (bianca, gialla e arancione).

Resta in vigore quanto stabilito dal D.L. 139/2021, che, per quanto di interesse, dal 15 Ottobre 2021, stabilisce quanto segue:

la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive di qualunque tipo (siano esse di interesse nazionale o meno) è consentita esclusivamente con posti a sedere preassegnati, in maniera tale da consentire un eventuale tracciamento, e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

Le sopracitate percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportive.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle predette condizioni gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

Il suddetto Decreto (D.L. 139/2021) non ha abrogato, in ogni caso, il comma 1 dell’art. 4 del D.L. 111/2021 che, pertanto, resta in vigore prevedendo che per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive all’aperto organizzate, in Regioni bianche e gialle ed arancioni, con le linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico, **è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.**



Per quanto concerne le violazioni di quanto sopra disposto occorre far riferimento all'art. 13 del D.L. 52-2021:

1) la violazione circa la mancata verifica od il mancato possesso del GREEN PASS Rafforzato è punita con una sanzione da 400 a 1.000 euro a carico sia dell'esercente che dell'utente.

2) ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso della certificazione verde COVID-19 "rafforzata" (SUPER GREEN PASS) si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

2.5 MODALITA' DI VERIFICA DEL GREEN PASS E DEL SUPER GREEN PASS

Anzitutto si ricorda che le disposizioni sul Green Pass, sia "base" che "rafforzato" non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (infradodocenni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute. Per tali soggetti, in attesa di un nuovo DPCM che stabilisca le modalità per consentirne la verifica digitale, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

La verifica della validità sia del Green Pass "base" che di quello "rafforzato" deve essere effettuata con le modalità indicate dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e successive modifiche ed integrazioni e relativo Allegato B, ovvero scaricando, sul device utilizzato per le verifiche, l'APP "VerificaC19", la quale permette di verificare, selezionando la relativa opzione, sia la certificazione da Green Pass base che la certificazione da Green Pass rafforzato. Dopo aver selezionato la predetta opzione occorre scansionare (inquadrandolo) il QR Code presentato (anche cartaceo) dall'utente.

Dalla scansione de QR Code si evincono solo i seguenti dati:

- a. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE
- b. Nome, Cognome e Data di Nascita del possessore della certificazione;

E' in ogni caso facoltà del verificatore richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento da parte dell'utente al fine di verificare la corrispondenza tra i dati identificativi presenti sul Green Pass e quelli di chi lo esibisce.



Peraltro, in considerazione dell'introduzione, con il D.L. 1, del 7 gennaio 2022, dell'obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni nei termini richiamati al paragrafo 2.6, per tali soggetti la verifica del Green Pass "rafforzato" implicherà necessariamente anche la verifica dell'ulteriore dato relativo alla data di nascita nel rispetto delle disposizioni sulla normativa privacy.

Per quanto riguarda il rispetto della privacy, come previsto al comma 5 dell'art. 13 del DPMPC del 17/6/21, a garanzia della stessa, non deve essere raccolto nessun dato, i dati devono essere quindi solo visualizzati dal verificatore ed al più confrontati con il documento di identità del possessore. A tal uopo, alle verifiche di cui sopra, in base a quanto normato dall'articolo 13 della Legge 87 del 17 giugno 2021, sono deputati i soggetti titolari delle strutture, nonché i proprietari o i legittimi detentori (organizzatori) delle medesime strutture o i soggetti dagli stessi delegati. In caso di delega all'operazione di cui sopra è opportuno fornire dettagliate istruzioni ai soggetti delegati. A tal fine è a disposizione un modello di delega di cui **all'allegato 9** del presente protocollo, comprensivo anche delle ipotesi di verifica del Green Pass sui luoghi di lavoro.

2.6. GREEN PASS RAFFORZATO ULTRACINQUANTENNI

Il D.L n° 1, del 7 gennaio 2022, ha introdotto, attualmente fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per i soggetti ultracinquantenni. Tale obbligo si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Tale disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del suddetto Decreto, fermo restando il termine del 15 giugno 2022.

Tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.



Di tale obbligo, in considerazione delle tempistiche previste dal Decreto per il suo assolvimento dovrà tenersi conto, ai fini delle conseguenti verifiche sul possesso di certificazione verde "rafforzata" (Super Green Pass) a far data dal 15 febbraio 2022.

3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

3.1 NORMATIVA SANITARIA ANTICOVID 19

1) In prima istanza va segnalato come l'attività sportiva, nonché motoria di ogni tipo, per gli atleti, nonché la partecipazione, in ogni modalità, alla stessa, per soggetti ad essa strettamente correlati (team societario, staff, massaggiatori, meccanici, etc.) è da ritenersi **interdetta** per:

a) atleti e/o soggetti che abbiano contratto il COVID-19 e abbiano la malattia in corso (tampone molecolare positivo), anche se totalmente asintomatici. Tali soggetti sono obbligatoriamente tenuti ad avvisare immediatamente il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta e/o ad allertare l'Unità sanitaria locale territorialmente competente. Per tali soggetti è previsto l'isolamento immediato, isolamento che, in base a quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute del 11 agosto 2021 (allegato 1), nonché alla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 (allegato 2), deve espletarsi nei termini e nelle modalità di seguito riportate.

In caso di positività per infezione da Sars-CoV-2 ~~da variante non Beta (sospetta o confermata), identificata dalle autorità sanitarie,~~ l'isolamento deve essere minimo di 10 giorni al termine dei quali, se il soggetto è sempre stato asintomatico, è possibile effettuare un tampone molecolare e ~~antigenico~~. Se l'esito del tampone è negativo il soggetto è da considerarsi guarito e può rientrare in comunità.

Se il soggetto è invece sintomatico può essere eseguito un tampone molecolare ~~e antigenico~~ dopo 10 giorni di isolamento solamente se almeno gli ultimi 3 giorni precedenti siano stati privi di sintomi. Per tale valutazione va specificato che dai sintomi vanno esclusi quelli riferibili ad anosmia ed ageusia/disgeusia, in quanto tali sintomi possono avere prolungata persistenza nel tempo a prescindere dall'avvenuta guarigione.



In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone molecolare risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno) o al 21° giorno.

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 – allegato 2).

~~Di contro la medesima Circolare specifica che in caso di positività per infezione da Sars-CoV-2 da variante Beta (sospetta o confermata), identificata dalle autorità sanitarie, dopo i 10 giorni minimi di isolamento, al fine di attestare l'avvenuta guarigione, sia per i soggetti asintomatici che sintomatici con 3 giorni precedenti i 10 privi di sintomi, deve essere eseguito esclusivamente un tampone molecolare. Se il tampone molecolare è negativo il soggetto è da considerarsi guarito.~~

Per quanto riguarda i casi di positività a lungo termine, per quanto normato dal presente Protocollo e nell'ambito delle finalità sanitarie di specifico interesse (attività sportiva), a prescindere da quanto previsto, dalla tabella 2 della Circolare ministeriale del 11 agosto 2021 (allegato 1), che prevede, per alcune specifici casi (alcune varianti del virus indetificate dalle autorità sanitarie), ~~i casi di variante non Beta~~, anche se il tampone continua ad essere positivo, il termine dell'isolamento dopo 21 giorni di cui 7 asintomatici, con riferimento ai principi di tutela sanitaria contenuti nella Nota dello stesso Ministero del 13 gennaio 2021 (allegato 3), se il tampone continua ad essere positivo, bisogna comunque attenderne la negativizzazione prima di attivare l'iter sanitario previsto per la ripresa dell'attività sportiva, ~~così come previsto per i casi di positività alla variante Beta dalla già citata Circolare del Ministero della Salute del 11 agosto 2021;~~ Va altresì sottolineato che per tutti i casi di positività sopra richiamati, identificati dalle autorità sanitarie, sia asintomatici che sintomatici, in luogo del molecolare può essere disposto ed effettuato un tampone antigenico, deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nella tabella 2 e relativa nota della Circolare del Ministero della salute del 11 agosto 2021



(allegato 1). Se l'esito del tampone è negativo il soggetto è da considerarsi guarito e può rientrare in comunità.

Va altresì specificato, in riferimento al regime di isolamento e relativamente alle misure previste in caso di trasmissione tra conviventi, che, come riportato nella Circolare ministeriale del 11 agosto 2021 (allegato 1), le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento ma che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso *cluster* familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi. In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.

b) atleti e/o soggetti che abbiano anche solo uno dei seguenti sintomi riferibili al virus, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia/disgeusia. Tali soggetti devono essere sottoposti ad isolamento immediato fino ad esecuzione di tampone molecolare diagnostico. Se il tampone risulta positivo essi rientrano a tutti gli effetti nella casistica prevista al punto precedente;

c) atleti e/o soggetti che abbiano presentino una anamnesi positiva per contatti stretti ad alto rischio con casi sospetti o confermati di infezione da Sars-CoV-2.

Per tali soggetti, in base alle ultime disposizioni del D.L 229 del 30 dicembre 2021 e contestuale Circolare di precisazione del Ministero della salute del 30 dicembre 2021 vige la seguente disciplina:

c-1) Per gli atleti e/o soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ovvero abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;



Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo ed il quattordicesimo giorno, si può valutare, se il soggetto è sempre stato asintomatico, di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di test molecolare o antigenico.

c-2) Per gli atleti e/o soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico, si può valutare, se il soggetto è sempre stato asintomatico, di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di test molecolare o antigenico.

c-3) Per gli atleti e/o soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ma è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso e sottoporsi ad un regime di Auto-sorveglianza (misurazione giornaliera della T corporea e monitoraggio della presenza di sintomi riconducibili al Covid) che termina al giorno 5 senza obbligo di effettuazione di tampone di controllo. E', di contro, prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Tale fattispecie non è da ritenersi comunque, di fatto ed in ogni caso, compatibile con la partecipazione ad eventi e competizioni sportive per tutti i soggetti, anche se asintomatici, per i primi 5 giorni di Auto-sorveglianza e, per gli atleti, anche se asintomatici, per i 10 giorni previsti per l'obbligo di indossare (sempre) i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

d) atleti e/o soggetti che presentino una anamnesi positiva per contatti stretti a basso rischio con casi sospetti o confermati di infezione da Sars-CoV-2.



Per tali soggetti, in base alle ultime disposizioni del D.L 229 del 30 dicembre 2021 e contestuale Circolare di precisazione del Ministero della salute del 30 dicembre 2021, vige la seguente disciplina.

Per tali soggetti non si applica la quarantena.

Qualora abbiano indossato sempre, in occasione del contatto, le mascherine chirurgiche o FFP2, dovranno essere semplicemente mantenute le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, etc. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva, da ritenersi opportuna per i primi 5 giorni.

Anche tale fattispecie non è da ritenersi comunque, di fatto ed in ogni caso, compatibile con la partecipazione ad eventi e competizioni sportive per tutti i soggetti, anche se asintomatici, per i primi 5 giorni.

Anche in questo caso è da ritenersi necessaria l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Ovviamente tutti i soggetti di cui ai commi c e d che, anche se asintomatici, dovessero risultare positivi ad un tampone antigenico rapido o molecolare rientrano nella casistica di cui ai commi a e b.

Nel merito di quanto sopra e per quanto di specifico interesse, si segnala che:

a) Per contatto stretto ad alto rischio, (~~contatto stretto~~), di un caso probabile o confermato di infezione da Sars.CoV-2, si deve intendere:

una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio stretta di mano);

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);



una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;

una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

b) per contatto stretto a basso rischio (~~non stretto~~) si deve intendere quello di un soggetto che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza minore di 2 metri per meno di 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dove il caso indice era seduto, che sono di contro classificati come contatti ad alto rischio.

2) Tutti i tamponi di cui al punto precedente, vanno obbligatoriamente eseguiti presso strutture laboratoristiche o farmacie accreditate che siano in grado di assolvere all'obbligo di comunicazione dell'esito alle Autorità sanitarie competenti, sia ai fini degli eventuali provvedimenti sanitari conseguenti, sia ai fini statistici di monitoraggio della situazione epidemica, sia per contact tracking.

3) Per gli atleti dilettanti di cui ai commi a e b del punto 1, anche se in possesso di certificazione in corso di validità, ai fini della ripresa dell'attività, si rimanda all'obbligo dell'osservanza del protocollo sanitario per come specificato nella nota del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021, allegata al presente protocollo (allegato 3), avente per oggetto "idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti ed in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 anche in assenza di diagnosi di SARS-COV-2 biologicamente accertata con effettuazione di tampone (molecolare)".

Il protocollo per la ripresa dell'attività di cui alla suddetta nota prevede che venga osservato un



periodo di riposo di almeno 30 giorni al termine del quale l'atleta deve sottoporsi a visita medico sportiva con esecuzione degli esami indicati, oltre quelli eventualmente ritenuti necessari dal medico certificatore, a seguito della quale potrà essere rilasciato un nuovo certificato, se il precedente è scaduto, o l'attestato di return to play, se l'atleta è ancora in possesso di certificato in corso di validità.

Nel merito di tale nota va segnalato che relativamente alle tempistiche indicate (30 giorni) per la ripresa dell'attività, dopo l'avvenuta guarigione, per i soggetti che abbiano avuto la malattia da asintomatica a moderata, per come declinato nella nota, le tempistiche stesse possono essere, se necessario, rese più brevi, sottoponendo gli atleti agli accertamenti **previsti per i professionisti dal protocollo della FMSI di cui all'allegato 4 delle Linee guida ministeriali del 4 maggio 2020** ed allegato al presente protocollo (allegato **4**).

Sempre nel merito di tale nota va altresì segnalato, anche in considerazione dei riferimenti presenti nella lettera di introduzione presente nella medesima, **che quanto previsto è da ritenersi indicazione opportuna, tanto per il medico certificatore quanto per le tempistiche di ripresa dell'attività sportiva, anche nella fattispecie della certificazione per attività non agonistica.**

Sempre la suddetta nota ministeriale, per gli atleti asintomatici di cui ai comma **c e d** del punto 1, che hanno osservato, **ove previsto**, l'obbligo di quarantena ~~di 14 giorni~~ e non si sono sottoposti a tampone diagnostico, prevede che gli stessi, dopo 14 giorni, debbano considerarsi appartenere alla casistica degli atleti Covid-19 negativi o asintomatici non testati per i quali si deve procedere a visita di idoneità nel rispetto della scadenza naturale della precedente certificazione in loro possesso. ~~Peraltro alla luce di quanto previsto dalla Circolare del 11 agosto 2021 (allegato1) va tuttavia segnalato che, nel caso sia avvenuto un contatto con casi sospetti o confermati di infezione da Sars-Cov-2 da variante Beta, identificata dalle autorità sanitarie, tale fattispecie può ritenersi applicabile solo dopo effettuazione di un test diagnostico molecolare con esito negativo da eseguire dopo almeno 10 giorni di quarantena.~~

4) Per gli atleti professionisti di cui ai commi a e b del punto 1 per la ripresa dell'attività è invece necessario sempre far riferimento **al protocollo di accertamenti previsti dalla FMSI, di cui**



all'allegato 4 delle Linee guida ministeriali del 4 maggio 2020 ed allegato al presente protocollo (allegato 4).

5) A prescindere dalle casistiche sopra richiamate tutti gli atleti, ai fini della partecipazione alle competizioni, devono comunque essere in possesso, a seconda delle categorie di appartenenza, di certificazione agonistica o non agonistica in corso di validità, rilasciate secondo quanto previsto per il ciclismo dal DM del 18 febbraio 1982 (certificazione agonistica), dal DM del 24 marzo 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014 (certificazione non agonistica), dal DM del 4 marzo 1993 (certificazione agonistica per atleti disabili).

Gli atleti professionisti dovranno essere altresì in regola con quanto previsto dalla Legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo e con quanto previsto dal DM del 13 marzo 1995 recante norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti.

~~3.2 QUARANTENA: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SOGGETTI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE~~

~~Con riferimento a quanto riportato al comma c del punto 1 del presente paragrafo (3.1) si segnala che, sempre in base a quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute del 11 agosto 2021 (allegato 1), nel caso di atleti o soggetti asintomatici, che presentino anamnesi per contatti ad alto rischio (stretti) con casi accertati di infezione da Sars-CoV-2, identificati dalle autorità sanitarie, compresi casi per varianti non Beta e Beta sospetta o confermata (tutte le varianti), se gli stessi hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (doppia o unica dose a seconda del tipo di vaccino), gli stessi possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2.~~

~~I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 (tutte le varianti), identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni,~~



~~non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, etc.~~

4. SPOSTAMENTI DA E PER ESTERO: SPECIFICHE POST DPCM 02 MARZO 2021

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 del DPCM del 02 marzo 2021 la partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51.

Nel merito di quanto previsto al suddetto comma 2 lo stesso DPCM prevede: all'articolo 49 le "Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero"; all'articolo 50 "gli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero" ed all'articolo 51 "La sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero".

Le disposizioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 del DPCM del 2 marzo 2021 sono state successivamente integrate ed aggiornate con varie e successive ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, che, tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica disciplinano: a) le restrizioni e modalità per l'ingresso ed il rientro in Italia, (ultimi aggiornamenti con le Ordinanze del 28 agosto 2021 e del 29 settembre 2021; b) l'equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate da stati terzi per gli usi previsti dal D.L 105 del 23 luglio 2021 (circolare del 30 luglio 2021); c) le modalità per il rilascio delle Certificazioni Verdi Covid-19 per i cittadini italiani vaccinati e guariti all'estero (Circolare del 04 agosto 2021); d) equivalenza dei vaccini anti Covid-19 somministrati all'estero (Circolare del 23 settembre 2021); e) le modalità di utilizzo per gli spostamenti dei cosiddetti corridoi turistici Covid Free, istituiti con Ordinanza del 28 settembre 2021.

Tale ultimo punto va, in aggiunta, ad integrare le Ordinanze del 23 novembre 2020, del 13 febbraio e del 9 marzo 2021, relative alla sperimentazione dei voli Covid tested, successivamente aggiornate con l'Ordinanza del 14 maggio 2021.



Nel merito di quanto sopra, dati i continui e repentini aggiornamenti, si suggerisce, comunque, come opportunamente necessario **far riferimento e consultare sempre direttamente il sito del Ministero degli esteri e della Cooperazione Internazionale**, sia in quanto i casi specifici sono molto differenti tra loro, sia in quanto le normative stesse sono sempre aggiornate real time, potendo riportare continue e repentine variazioni delle disposizioni di legge.

Di seguito si riporta il link, per quanto di specifico interesse, link dove, dalla home page, è necessario aprire la pagina Coronavirus Covid 19, aggiornamenti post ordinanza del 28 settembre 2021 (al momento)

<https://www.esteri.it/mae/it/>

Allo stato attuale si segnala che aprendo tale pagina all'interno del link, oltre ad essere riportate le ultime significative e già citate Ordinanze è anche presente un apposito link per scaricare il modello di autodichiarazione giustificativa, relativo alla normativa anti covid, da compilare per il rientro dall'estero.

Nel merito, in termini generali e di assoluta attualità, nella nota introduttiva datata 29 settembre 2021 è specificato quanto di seguito.

“Da gennaio 2020, perdura in tutto il mondo l'emergenza sanitaria causata da COVID-19.

Tutti coloro che intendano recarsi all'estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario.

In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l'ingresso in Italia o per il rientro nel nostro Paese da una destinazione estera, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo.

In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova.

Tali procedure interessano, con alcune possibili differenze dovute alle diverse normative locali, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a



quarantena/isolamento dalle autorità locali del Paese in cui ci si trova e che, a tutela della salute pubblica, potranno far rientro in Italia al termine del periodo di isolamento previsto. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all'estero, nonché di dotarsi di un'assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi al COVID-19".

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE ED ALLENAMENTI

5.1 OBBLIGO DI POSSESSO DI GREEN PASS "BASE" O "RAFFORZATO" PER ACCESSO A GARE ED ALLENAMENTI

A seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione dell'obbligatorietà del Green Pass ai luoghi di lavoro pubblici e privati, prevista dal D.L. 127 del 21 settembre 2021, è stato reso obbligatorio, a far data dal 15 ottobre 2021 ed al momento fino al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza nazionale, per tutti gli atleti di ogni categoria e per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento di gare ed allenamenti, anche a titolo di volontariato e/o in possesso di contratti esterni, l'essere in possesso di Certificazione Verde Covid-19 in corso di validità da esibire su richiesta dei soggetti verificatori.

Ciò premesso, in seguito alle nuove disposizioni intervenute con il D.L. 172 del 26 novembre 2021 e successivamente con il D.L. 221 del 24 dicembre 2021, a partire dal 6 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, data di cessazione (salvo proroghe) dello stato di emergenza nazionale, con riferimento alle definizioni di cui al punto 2.3, è richiesto il possesso del cosiddetto GREEN PASS "BASE" nelle Regioni bianche e gialle, mentre per eventuali Regioni arancioni è richiesto il possesso del cosiddetto GREEN PASS "RAFFORZATO".

Va tuttavia specificato che il D.L. 221 del 24 dicembre 2021 ha altresì stabilito, per tutti gli atleti di ogni categoria e per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento di gare ed allenamenti, anche a titolo di volontariato e/o in possesso di contratti esterni, l'obbligo di possesso del cosiddetto GREEN PASS "RAFFORZATO" per l'accesso a spogliatoi e docce per tutte le Regioni (bianche, gialle ed arancioni) fino al 31 marzo 2022, data di cessazione (salvo proroghe) dello stato di emergenza nazionale.



Peraltro in tale ambito va altresì ricordato l'obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni introdotto con il D.L. n° 1, del 7 gennaio 2022 e richiamato al punto 2.6.

Sulla base di tale disposizione per i soggetti ultracinquantenni, identificati, per come sopra indicato, è stato introdotto, fino al 15 giugno 2022 e per tutte le Regioni (bianche, gialle ed arancioni), per tutti gli atleti di ogni categoria e per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento di gare ed allenamenti, anche a titolo di volontariato e/o in possesso di contratti esterni, l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde "rafforzata" (Super Green Pass).

Di tale obbligo, in considerazione delle tempistiche previste dal Decreto per il suo assolvimento, dovrà tenersi conto, ai fini delle conseguenti verifiche sul possesso di certificazione verde "rafforzata" (Super Green Pass), a far data dal 15 febbraio 2022.

Peraltro nel merito di tali obblighi vanno considerate le eccezioni sotto riportate.

Anzitutto occorre ricordare che le disposizioni sul Green Pass, sia "base" che "rafforzato" non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (infradodicesenni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute. Per tali soggetti, in attesa di un nuovo DPCM che stabilisca le modalità per consentirne la verifica digitale, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. Nel merito di tale esenzione si specifica che, per la categoria G6 sono da ritenersi esclusi solo gli atleti che, con espresso riferimento all'età anagrafica, nell'ambito della stagione agonistica di riferimento non hanno ancora compiuto 12 anni.

Va altresì specificato che il Green Pass, non è richiesto per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità anche all'interno degli spazi adibiti a spogliatoi e docce. Questi ultimi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale e non potranno sostare all'interno degli ambienti per i quali detta certificazione è richiesta se non per il tempo strettamente necessario.

Va inoltre sottolineato come il Green Pass sia "base" che "rafforzato", non è da ritenersi richiesto per la pratica di attività sportiva e/o per gli allenamenti all'aperto al di fuori dei siti sportivi.

Con riguardo agli allenamenti all'aperto, all'interno dei siti sportivi, risulta emergere come non vi sia obbligo di Green Pass, sia "base" che "rafforzato", limitatamente all'attività sportiva di base



ed all'attività motoria in genere, come riportato nell'allegato 4 delle linee guida emanate dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2021.

La verifica del possesso delle Certificazioni Verdi deve essere effettuata secondo le modalità e dagli stessi soggetti indicati nel paragrafo 2.5 MODALITA' DI VERIFICA DEL GREEN PASS "BASE" E DEL GREEN PASS "RAFFORZATO" con eventuale utilizzo della delega di cui all'allegato 9.

Tali disposizioni valgono su tutto il territorio nazionale per tutti gli atleti e soggetti anche di nazionalità estera, siano essi residenti in Italia o all'estero, che debbano accedere a qualsiasi titolo alle zone gialle e verdi dei siti di allenamento e gara per come definiti e declinati nel paragrafo successivo.

5.2 PROTOCOLLI SANITARI INTERNAZIONALI E NAZIONALI SPECIFICI

1) Per la partecipazione alle competizioni internazionali in data 29 marzo 2021 è stato aggiornato il protocollo UCI obbligatorio per le gare su strada del calendario World Tour, Women's World Tour e ProSeries. Tale protocollo, obbligatorio anche per la partecipazione ai Campionati Europei e Mondiali degli atleti appartenenti alle categorie internazionali (Junior, U23, Elite, Professionisti, Donne Junior e Donne Elite) è pubblicato e consultabile in Italiano ed inglese sulla home page del sito federale nella "finestra" DPCM, Protocolli e Linee guida sotto la voce Protocolli UCI.

Tale protocollo prevede, per la partecipazione alle competizioni di un giorno, l'effettuazione preventiva di un doppio tampone molecolare a 6 e 3 giorni prima delle gare, il cui esito deve ovviamente essere negativo, oltre all'effettuazione di un questionario clinico da redigersi a cura del medico responsabile degli atleti, sia nei 5 giorni antecedenti la gara che, giornalmente, durante la stessa (gare a tappe).

L'obiettivo dell'effettuazione dei tamponi preventivi, tutti molecolari, è quello di creare la cosiddetta "bolla" di squadra e, conseguentemente, di "gruppo".

L'effettuazione del secondo tampone ha validità per i 10 giorni successivi, passati i quali va effettuato un nuovo singolo tampone. Se però l'intervallo tra una gara e la successiva supera i 14 giorni bisogna ripetere il doppio tampone a 6 e 3 giorni prima.





Per le gare a tappe, anche se le medesime seguono quelle di un giorno, valgono in sintesi le medesime regole a meno che non si tratti di gare di durata superiore a 10 giorni. In tali casi è necessario prevedere tamponi intermedi, anche antigenici, a cura degli organizzatori che si raccomanda di eseguire nei giorni di riposo programmati.

Con riferimento a quanto in premessa tale protocollo, così come i successivi richiamati protocolli internazionali, specifica in modo inequivocabile che comunque le norme e le leggi locali, regionali e nazionali prevalgono sempre, in aggiunta, sui requisiti e raccomandazioni in esso contenuti e, pertanto, vanno in ogni caso rispettate.

Il protocollo UCI prevede anche la presenza di un coordinatore Covid (Medico Covid) identificato dall'organizzazione, esperto in malattie infettive ed in costante coordinamento con le autorità sanitarie locali, nazionali ed internazionali per aggiornamenti ed adempimenti eventuali.

Sempre nel protocollo UCI è segnalato che l'essere stati vaccinati non esime i soggetti dall'effettuazione dei tamponi, dal rispetto del distanziamento e dall'uso dei DPI. Tale misura, che è da considerarsi obbligatoria anche per quanto di seguito riportato in merito alle successive disposizioni federali specifiche, potrà essere rivista solo quando saranno pubblicati risultati convincenti che confermino, in modo inequivocabile, gli effetti dei vaccini sulla prevenzione della trasmissione virale.

2) Anche per la partecipazione alle gare su strada di classe 1 e 2 e per la Coppa delle Nazioni UCI il Protocollo è stato aggiornato al 29 marzo 2021 ed è stato pubblicato e consultabile in italiano ed in inglese sulla home page del sito federale nella "finestra" DPCM, Protocolli e Linee guida sotto la voce Protocolli UCI.

Tale protocollo, nella sostanza e nei principi generali, riporta quanto previsto dal protocollo per le gare World Tour (punto 1), con la differenza però, fermo restando il resto, di prevedere l'effettuazione di **un solo** tampone molecolare preventivo 72 ore prima dell'evento.

Come nel protocollo di cui al punto 1, nel caso di più gare di un giorno o a tappe sarà richiesto un ulteriore tampone molecolare, qualora il tampone precedente sia stato condotto oltre 10 giorni prima dell'Evento successivo, tampone che dovrà essere eseguito non oltre le 72 ore prima dell'Evento successivo.



Nelle gare a tappe della durata di più di 7 giorni è necessario organizzare nel corso della manifestazione un tampone intermedio al fine di rilevare eventuali portatori asintomatici. Tale tampone può essere effettuato sulla base di test rapido antigenico.

3) Sempre da parte dell'UCI sono stati aggiornati anche i protocolli internazionali relativi al BMX ed al Paraciclismo. Tali Protocolli, consultabili sempre nelle home page del sito federale nella "finestra" DPCM, Protocolli e Linee guida sotto la voce Protocolli UCI, non recano novità di rilievo fatta eccezione per il Protocollo del Paraciclismo ove è previsto che per gare che si succedono non vale la regola dei 10 giorni per la validità di durata del tampone effettuato, ma il tampone stesso (molecolare) va ripetuto, non oltre le 72 ore prima, sempre prima di ogni evento anche se questo è previsto entro i 10 giorni.

4) Con riferimento ai protocolli UCI di cui ai punti 1 e 2, la FCI ha preso in carico la gestione diretta per la programmazione ed effettuazione dei tamponi molecolari preventivi per le rappresentative nazionali partecipanti a tali gare, mentre le società devono attivarsi in modo autonomo.

5) Con riferimento al protocollo UCI per classi 1 e 2, di cui al punto 2, che prevede l'effettuazione di un solo tampone molecolare preventivo a 72 ore, a seguito di valutazione di opportunità sanitaria per la creazione della cosiddetta "bolla" di squadra, l'esecuzione del tampone molecolare è stata resa **obbligatoria e presa in carico dalla FCI per tutte le rappresentative nazionali partecipanti alle gare anche al di fuori dei protocolli UCI, nonché per i raduni della durata di più di un giorno.**

~~particolarmente al fine di consentire il pernottamento in camere condivise.~~ **Per tale ultima fattispecie si sottolinea peraltro che gli ultimi dispositivi legislativi prevedono in Italia dal 10 gennaio e fino al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo di possesso del Green Pass "rafforzato" per l'accesso alle strutture ricettive ed ai relativi servizi di ristorazione. Nel caso dei soggetti ultracinquantenni, per quanto sopra richiamato, tale obbligo è esteso fino al 15 giugno 2022.**

Ciò premesso esclusivamente per tali soggetti è nella piena discrezionalità della struttura federale organizzatrice dell'evento l'esenzione dall'effettuazione dei tamponi ~~solamente i soggetti in possesso di green pass. Peraltro la disposizione di tale esenzione è comunque nella piena discrezionalità della struttura federale organizzatrice dell'evento.~~



6) Per quanto previsto al precedente punto 5 si può optare per tamponi preventivi non solo molecolari ma anche antigenici rapidi da effettuarsi non oltre le 48 ore precedenti la manifestazione, purché nell'obbligatorio rispetto della loro esecuzione presso strutture laboratoristiche, da intendersi anche come farmacie "accreditate", che siano in grado di assolvere all'obbligo di comunicazione dell'esito alle Autorità sanitarie competenti, sia ai fini degli eventuali provvedimenti sanitari conseguenti, sia ai fini statistici di monitoraggio della situazione epidemica, sia per contact tracking.

7) Per quanto ai punti precedenti l'obbligo di effettuazione dei tamponi è evidentemente da intendersi esteso agli atleti, ai tecnici ed a tutti i componenti i team partecipanti agli eventi sopra richiamati.

~~8) La creazione della "bolla" di squadra risulta essenziale anche ai fini degli spostamenti con i mezzi di trasporto in dotazione alle squadre nazionali, alle rappresentative regionali ed alle società. In assenza della "bolla" o, in alternativa del Green Pass, ove non sia prevista come obbligatoria l'effettuazione del tampone, per come normato dal successivo punto 9, vale infatti quanto disposto dalla legislazione vigente che richiama le persone non conviventi al rispetto delle misure di precauzione previste per il trasporto non di linea, ovvero la presenza del solo guidatore (quest'ultimo ovviamente in possesso di green pass in quanto lavoratore), nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas), tra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo però in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore (quest'ultimo ovviamente sempre in possesso di green pass in quanto lavoratore) nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.~~

~~L'obbligo del possesso del Green Pass da esibirsi su richiesta è invece previsto per l'utilizzo di:~~

- ~~a. aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;~~
- ~~b. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;~~
- ~~c. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e~~





Alta Velocità;

~~d. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;~~

~~e. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.~~

~~L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche in assenza di green pass, purché sia fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.~~

8) Ad eccezione di quanto espressamente normato nei precedenti punti da 1 a 7 del presente paragrafo, **non è da considerarsi obbligatoria l'effettuazione dei tamponi, se tale effettuazione non risulta finalizzata al rilascio del Green Pass "base"**, per la partecipazione delle società e delle rappresentative regionali alle gare nazionali e regionali di un giorno o a tappe, per nessuna categoria, a meno che tale obbligo non scaturisca dai protocolli UCI o da **autonoma decisione degli organizzatori degli eventi e/o delle società, secondo quanto riportato dal successivo punto 9.**

Ciò premesso, per la partecipazione agli eventi sopraindicati tutti gli atleti ed i soggetti coinvolti, al fine di accedere alle zone gialle e verdi dei siti di allenamento e gara, per come definiti e declinati nel paragrafo successivo, oltre che essere in possesso di Green Pass "base" **per le Regioni bianche e gialle o "rafforzato" in base alle casistiche già richiamate per le eventuali Regioni arancioni**, dovranno obbligatoriamente compilare un'autocertificazione conforme al modello in allegato al presente protocollo (allegato **5**). Tale modello andrà consegnato alla persona individuata dall'organizzatore della gara, dal responsabile del sito di allenamento o dal responsabile dell'allenamento, secondo quanto normato **dall'allegato 6** del presente protocollo di cui al successivo capoverso. **Tale autocertificazione (allegato 5) assolve all'obbligo di tracciamento nonché di raccolta di tutte le informazioni anagrafiche dei partecipanti, oltre ad eventuali altre informazioni di tipo, per esempio, sanitario, previsto dal processo di accredito di cui al punto 8 delle linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive aggiornato al 3 gennaio 2022 dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio.**



A tutela della FCI ed in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera del CONI del 19 gennaio 2021 (**allegato 7**), con particolare riferimento al richiamato rispetto dei protocolli specifici emanati dalle FSN/DSA/EPS, si dispone infatti che **un'autocertificazione dovrà essere obbligatoriamente compilata anche dagli organizzatori, dai gestori dei siti di allenamento o dai responsabili, per convocazione, degli allenamenti**, secondo il modello in allegato al presente protocollo (**allegato 6**). **Le autocertificazioni di cui agli allegati 5 e 6 vanno conservate per un periodo non inferiore a 14 giorni.**

9) In aggiunta alla obbligatoria compilazione delle autocertificazioni di cui agli **allegati 5 e 6** del presente protocollo, si riconosce autonoma facoltà degli organizzatori di eventi (gare, allenamenti, stage, raduni, test di valutazione, etc.) di emettere protocolli personalizzati, ivi compresa l'effettuazione di tamponi molecolari o antigenici preventivi a tutela della salute dei partecipanti. Tale autonoma facoltà può essere esercitata **non oltre** l'ambito di quanto previsto dai punti da 2 a **7** del presente paragrafo, nonché dalle vigenti disposizioni legislative nazionali, protocolli che tutti i soggetti interessati sono obbligati a rispettare.

Per quanto al capoverso precedente analoga autonomia, nei termini indicati, si riconosce alle singole società.

6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE DEI SITI DI GARA E DI ALLENAMENTO

6.1 PRINCIPI GENERALI

Le disposizioni vigenti, disciplinate dagli allegati successivamente richiamati, prevedono che le FSN/DSA/EPS sono chiamate ad assicurare che gli eventi e le competizioni sia di livello agonistico e di preminente interesse nazionale, sia di livello non agonistico, ove consentito, svolte all'interno di impianti sportivi, ovvero all'aperto, al pari delle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, vengano organizzati nel rispetto di precise ed efficaci misure di carattere sanitario e non atte a prevenire nel modo migliore possibile il rischio epidemiologico di contagio per Covid-19.

In tale ambito, prima di entrare nello specifico, si ritiene pertanto opportuno richiamare tutti gli addetti ai lavori al rispetto di alcune obbligazioni di carattere generale.





L'accesso alle zone gialle e verdi dei siti di gara e di allenamento (fatte salve le eccezioni per come richiamate al punto 5.1) deve obbligatoriamente prevedere:

- 1) la verifica del possesso di Certificazione Verde Covid – 19 in corso di validità **negli specifici** termini precedentemente richiamati;
- 2) la verifica del possesso delle autocertificazioni (**allegato 5**), di cui al punto **8** del precedente paragrafo;
- 3) l'utilizzo di termo scanner per la misurazione della T corporea che non deve essere superiore a 37,5 °C.

Per le gare è obbligatoria l'identificazione da parte dell'organizzazione di un Comitato anticontagio, formato da un referente e da personale (nel numero individuato dal Referente), che controlli i varchi d'ingresso delle zone gialle e verdi ed illustri i comportamenti e le misure di prevenzione da rispettare all'interno del sito di gara.

Il Comitato adempie all'obbligo di tutela della salute e sicurezza di tutti mediante l'applicazione, l'adozione ed il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel presente Protocollo sanitario.

Per tali motivi i componenti il suddetto Comitato devono essere identificati da parte dell'organizzazione nell'ambito di personale anche volontario e/o non sanitario, che abbia un approfondita ed esaustiva conoscenza delle norme contenute nel Protocollo sanitario che è chiamato a far rispettare.

Tutti i componenti del Comitato devono essere maggiorenni ed essere tesserati alla FCI per la stagione agonistica di riferimento.

I soggetti appartenenti al Comitato anticontagio possono essere ricompresi tra i soggetti delegati deputati al controllo delle Certificazioni Verdi Covid -19, per l'accesso alle zone gialle e verdi, con le modalità e secondo quanto previsto **dagli specifici paragrafi** del presente protocollo.

Sia per quanto riguarda le gare che gli allenamenti è tassativamente obbligatorio che gli organizzatori e i responsabili del sito di allenamento o i responsabili dell'allenamento prevedano la disponibilità di una location dove prontamente isolare soggetti che possano manifestare, durante la manifestazione, sintomi riferibili al Covid -19.





Sia per quanto riguarda le gare che gli allenamenti è tassativamente obbligatorio per tutti rispettare le norme di distanziamento previste ed indossare sempre la mascherina. La stessa può essere tolta solo dagli atleti in zona verde e solo durante la fase di gara.

Per quanto riguarda l'uso della bicicletta è raccomandabile un uso esclusivamente personale, procedendo, se del caso, ad efficaci procedure di igienizzazione del mezzo.

Per l'abbigliamento tecnico, nonché per l'uso di, guanti, mascherina ed occhiali + borracce ed eventuali alimenti, l'uso deve essere esclusivamente personale.

Si raccomanda poi di:

- a) lavarsi frequentemente le mani e comunque sempre prima dell'attività e nuovamente a fine attività e prima di venire in contatto con qualsiasi cosa diversa dalla propria bicicletta. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso; se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante a base di alcol al 70%;
- b) non toccarsi mai occhi, naso e/o bocca con le mani non lavate;
- c) coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto - preferibilmente monouso - o con la piega del gomito, non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca;
- d) utilizzare sempre borracce o bottigliette personali e non abbandonare mai le stesse dopo l'utilizzo ma eliminarle in appositi contenitori per rifiuti, così come i fazzolettini personali od altro;
- e) non scambiare con gli altri atleti indumenti personali quali ad esempio asciugamani. Gli indumenti non devono essere mai lasciati in luoghi condivisi ma mantenuti in borse personali e successivamente lavati ed igienizzati separatamente;
- f) i servizi igienici possono essere utilizzati ma vanno sanificati il più frequentemente possibile;
- g) per quanto riguarda la zona bianca in tale zona è consentito l'accesso, nel rispetto delle norme di distanziamento e dell'uso dei DPI, ad un solo accompagnatore per i minori.

6.2 LINEE GUIDA ED ISTRUZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Ad integrazione del presente Protocollo sono state pertanto previste ed inserite 2 distinte e specifiche linee guida ("**Allenamenti Linee Guida**" e "**Gare Linee Guida**") entrambe basate sulla



suddivisione in 3 zone (Bianca, Gialla e Verde) dell'area interessata, sia da una seduta di allenamento che da una gara. Tale approccio rende più facile evitare gli assembramenti e determinare i comportamenti utili per il contenimento del virus, in particolare:

- a) identificando il personale che può accedere alle 3 aree;
- b) stabilendo, per ciascuna zona, le modalità di accesso, le eventuali obbligatorie verifiche (Green Pass, autocertificazioni, T corporea, possesso di DPI) il numero massimo di persone che possono accedere, tenendo conto dell'area a disposizione e della distanza interpersonale richiesta dalle vigenti normative;
- c) definendo i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare ed i comportamenti da seguire in ciascuna zona.

Oltre alle suddette linee guida sono stati prodotti altri due documenti (**"Allenamenti-Screening del sito"** e **"Gare Screening del sito"**) che possano consentire alle società, allegando una piantina dell'area complessiva utilizzata, di poter presentare all'Ente o alle autorità locali, un piano ben definito di procedure per limitare il contagio che può favorire l'autorizzazione allo svolgimento dell'allenamento o della gara da parte delle Autorità territorialmente competenti.

Per gli allenamenti è stato poi predisposto un ulteriore documento (**"Allenamenti Istruzioni operative"**) che può essere utilizzato come prontuario sulle norme comportamentali che gli atleti e tutti gli altri soggetti coinvolti devono rispettare all'interno del sito sportivo.

In ultimo, al fine di facilitare il compito di chi organizza le gare, è stato realizzato un ultimo documento (**"Gare Istruzioni Operative"**) che può essere utilizzato come promemoria nella gestione della manifestazione stessa.

Tutti i documenti citati sono da considerarsi come parte integrante del presente protocollo.

Tutti i documenti citati prevedono una cartellonistica, sia di carattere generale, sia relativa alle 3 Zone, sia relativa all'obbligo di Green Pass, che fa parte integrante del suddetto protocollo.



7 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI DI FORMAZIONE

7.1 PRINCIPI GENERALI

In base all'attuale normativa i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza sia nelle Regioni bianche, sia in quelle gialle, sia in quelle arancioni nel rispetto di protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.

I corsi di formazione della FCI sono necessari per l'ottenimento di una abilitazione sportiva che, a seconda del tipo di corso, consente l'effettuazione di una serie di funzioni di supporto all'attività sportiva degli atleti tesserati (ad esempio l'assistenza a gare ed allenamenti) oppure all'attività di ausilio all'organizzazione delle gare (ad esempio la direzione di corsa, la giuria, il personale addetto alla sicurezza). Non si tratta pertanto di "semplici corsi" fini a se stessi, ma di *iter abilitativi* che poggiano su attività didattiche di tipo teorico, pratico, nonché tirocini ed esami.

Per la partecipazione a tali corsi, in presenza, nelle Regioni bianche e gialle è sufficiente il Green Pass "base". Nella Regioni arancioni invece occorre il Green Pass "rafforzato".

Nel contesto dei corsi di formazione deve però considerarsi quanto previsto dal D.L. 1, del 7 gennaio 2022, con riguardo all'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni (salvo esenzione certificata) sino al 15 giugno 2022. Pertanto, dovrà tenersi conto di tale disposizione, per il tempo della sua validità, qualora ai corsi di formazione partecipino soggetti ultracinquantenni i quali dovranno, in ogni caso, essere in possesso di Green Pass "rafforzato". Ciò implicherà oltre la verifica nei termini richiamati nel paragrafo MODALITA' DI VERIFICA DEL GREEN PASS (2.5) anche la verifica dell'ulteriore dato relativo alla data di nascita nel rispetto delle disposizioni sulla normativa privacy.

7.2 PROVE PRATICHE ED ESAME PRATICO FINALE

Tutte le suddette attività ed anche gli esami pratici dovranno avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento e dell'uso dei dispositivi individuali, nonché del rispetto delle misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SarsCov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.



Ciò premesso, per garantire la sicurezza di tutte le persone interessate, ogni corsista che si recherà nel luogo concordato, non deve presentare sintomi riferibili al Covid-19, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea maggiore di 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.

Ogni corsista deve, pertanto, oltre che essere in possesso di Certificazione Verde “BASE” o “RAFFORZATA”, per come sopra specificato per la necessaria verifica, ~~limitatamente alle attività al chiuso~~, **consegnare all’istruttore o al responsabile del corso una autodichiarazione** di cui al modello allegato al presente protocollo (**allegato 8**).

L’istruttore o altra persona che raccoglie le autodichiarazioni le deve conservare per un periodo non inferiore a 14 giorni.

Si dispone che anche l’istruttore debba compilare la suddetta autodichiarazione.

Il mancato possesso del Green Pass, ~~limitatamente alle attività al chiuso~~, o la mancata compilazione dell’autodichiarazione non consentirà la partecipazione ai corsi.

L’uso della mascherina si dispone sempre obbligatorio per le prove teoriche in presenza ~~al chiuso~~;

La zona d’esame e limitrofa dovrà essere attrezzata per consentire l’osservanza delle seguenti pratiche igieniche essenziali:

- lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso gel disinfettante;
- mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività fisica e nel periodo di recupero;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie e borracce ad uso esclusivamente personale;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati.



Le medesime indicazioni si applicano anche alle sessioni di esame pratico di ammissione, laddove previsto, ed esame pratico finale. In tali casi la convocazione degli esaminati sul luogo di esame dovrà avvenire per fascia oraria in modo da ridurre al minimo il numero di presenze contemporanee.

8.1 CONCLUSIONI

Tutti i dispositivi legislativi sopra richiamati, nonché quelli precedentemente emanati, vanno letti come dispositivi in continua evoluzione rappresentando gli stessi la conseguenza della presa d'atto real time dell'andamento della situazione epidemiologica. E' evidente che tali norme potranno essere modificate da successivi emanandi Decreti di cui si prenderà prontamente atto dandone adeguata e tempestiva informativa.

Sulla base di tali premesse, nel tener conto degli importanti effetti positivi dovuti alla campagna vaccinale, ~~con progressiva drastica riduzione dei contagi~~, e delle conseguenti misure preventive adottate, nonché del fatto che nel nostro sport esistono Protocolli internazionali che vanno comunque rispettati, è stato possibile emanare, come esposto, specifiche disposizioni, nonché raccomandazioni, nell'ambito di un Protocollo sanitario federale univoco, applicabile alle categorie agonistiche di ogni specialità, nonché agli eventi e competizioni per le categorie non agonistiche nell'ambito delle deroghe previste per le Regioni bianche e gialle, che rappresenta la base per lo svolgimento in sicurezza degli eventi e competizioni ciclistiche.